DISCORSO APOLOGETICO OVERO RISPOSTA AD'[!] UN CONSULTO DI UN'[!]...

Giovanni Battista Calici

DISCORSO APOLOGETICO
Overo
RISPOSTA AD' UN CONSULTO
DI UN' AVVOCATO,

Che ha preteso di provare, che sia invalido il Battesimo dato contro la volontà de Genitori infedeli à i bambini mancanti dell'uso di ragione, ancor che siano moribondi, e figliuoli di Schiavi.

DEDICATO

DA GIO: BATTISTA CALICI SACERDOTE FIOR.

ALL'ILLUSTRISS. E REVERENDISS. SIG.

FRANCESCO MARIA SERGRIFI NOB. FIOR.

Auditore del Sereniss. Gran Duca di Toscana, Cavaliere, e Presidente dell'Illustriss. e Sacra Religione Militare di S. Stefano PP. e M. & Auditore dello Studio di Firenze, e di Pisa, e Protettore della pia Casa de Catecumeni di Firenze.

In LVCCA, Per i Marescandoli MDC.XCVII.

CON LICENZA DE' SVPERIORI.

ILLVSTRISSIMO,

E REVERENDISS.MO SIG.RE

HO creduto che questa bozza mal ripulita del mio rozzo componimento habbia doppia necessità di comparire in publico, con portare in fronte il gloriosissimo nome di VS. ILLVSTRISS.MA la prima, per esimersi dal timore delle censure de' critici, che saranno obligati à stimarlo meno sprezzabile, per esser fatto cosa di così Autorevole Padrone; l'altra, perche una fatica sagrificata à sostenere la validità del S. Battesimo non po-

teva meglio ricoverarsi, che sotto il benignissimo patrocinio di un Personaggio, che con tanto ardore ne zela negl' Infedeli, che se ne dichiarano bramosi, la promozione, e l'honore. Degnisi VS. ILLVSTRISS. di accettare la povertà del dono, illustrandolo con la cortesissima Vmanità, con cui è solita di rimirare la schiettezza, e cordialità del Donatore; quale si persuaderà di non havere potuto maggiori vantaggi ritrarre da suoi studij, di quello, che goderà in vedergli honorati del suo gentilissimo gradimento. Mentre le fà umilissima reverenza.

Di VS. ILLVSTRISS. e REV.MA

Devotiss. & Obligatiss. Servitore
P. Gio: Battista Calici.

O' ſempre portato opinione doverſi con occhio di caritativa compaſſione rimirare le vivezze de Giovani, ma non perciò tralaſciare di modeſtamente correggerle, quando particolarmente dimenticati di quell' umile ſobrietà loro inſegnata dallo Spirito Santo *in concilio Seniorum audi tacens*, & inculcata dal gran Dottore delle Genti *non plus ſapere quam oportet ſapere, ſed ſapere ad ſobrietatem*, ſi laſciano portare dal fervore dell' età a diſcorrere a loro talento di quelle materie, nelle quali confeſſò anco Origene, d' havere preſo non piccoli sbagli, per havere ardito di maneggiarle da Giovane. Queſti ſono quei Theologi, de quali diceva il Nazianzeno, *Conſpicio Sapientes dies unius momento exortos, & manuum impoſitione Theologos factos, quibus ad Sapientiam comparandam ſatis ſuperque eſſe videtur, ſolam afferre voluntatem*. e da S. Girolamo furono chiamati *Prius impoſitorum Magiſtri, quam Doctorum Diſcipuli*. Io non prendo già l'aſſunto di fare da Maeſtro, ne' da Cenſore a quello, che in un ſuo conſiglio più Teologico che legale pare ſi ſia alquanto avvãzato, mà bensì

metterli sotto l'occhio quelle dottrine, che dal suo spiritoso ingegno forse più a posato animo considerate, potranno dargli motivo di andare con più cautela in pesare le opinioni di Graziano, del Tonelli, e di altri, de quali piccola lode non sarebbe ad un' Giovane potersi spacciare per Discepolo.

Più, e diversi sono gli articoli dal nostro Giovane disputati, de quali anderò brevemente toccando i fondamenti, acciò riconosciuta, di questi l'insussistenza, si dia dagl'Intendenti della fabbrica sopra quelli tirata il giudizio che merita.

Pretende egli di provare, che il Battesimo dato a i fanciulli de gl'Infedeli contro la volontà de' Genitori sia di nessun valore, & appoggia il suo detto à questo argomento. *Ex his dictis per D. Thomam apertissime patet per ipsum, quoad spiritualia filiorum velle, quod ex se non habent, antequam perveniant ad usum rationis esse tantum de iure naturali velle Parentum, ac per consequens, sicuti Parentes non possunt cogi, ita nec filius ipsis invitis, cuius velle est illud Parentis.* & in diversi luoghi del suo Consiglio, mà in specie à carte 19. soggiunge, *Reluctante itaque velle isto Parentum, reluctans igitur & erit talis filius, cuius propria voluntas de iure naturali est illa Parentum.* Dalle quali premesse deduce a carte 21. che tanto è battezzare detti Fanciulli contro la volontà de' Genitori, quanto contro la propria, *Et ex his sequitur ergo, quod Baptizando istos invitis Parentibus, metipsi inviti Baptizzarentur, cum eorum velle, quod ex se non habent, sit velle Parentum.*

Non ci vuole altro che leggere S. Tommaso nella sua terza parte alla questione 68. all'articolo 10. per sapere, che il S. Dottore non hebbe mai concetto,

certo, che sia invalido il Battesimo dato a i suddetti Fanciulli contro la volontà de i Genitori, imperocchè egli dice non doversi essi Battezzare, perche ne seguirebbe facilmente questo inconveniente, che non levati dalla custodia de Genitori, farebbero ritorno all'Infedeltà, il che sarebbe contro la dignità del ricevuto Sacramento; la quale illazione non si poteva fare dal S. Dottore, se havesse giudicato essere invalido il Battesimo loro dato con repugnanza de i Genitori, perche non sarebbe all'hora stato inconveniente alcuno, che i non battezzati tornassero all'Infedeltà. Ma sentiamo l'Eminentiss. Gaetano Segretario fedele della mente del Santo nel commento, che fà sopra il citato articolo. *Adverte Auctorem sentire, immò supponere filios Infidelium fore vere baptizatos, si invitis Parentibus baptizarentur; Hoc enim supponit ratio, dicens esse periculosum taliter filios Infidelium baptizare, quia de facili ad Infidelitatem redirent, propter naturalem affectum ad parentes.* Et immediatamente ivi soggiugne, di non voler perdere il tempo in disputare contro Durando, e Paludano, che vogliono, ricercarsi alla validità del Battesimo, l'estrinseca volontà di chi ne ha la cura, mercè che tale opinione è irragionevole. Vegga dunque il nostro Giovane quanto vaglia quel suo *ex his dictis per D. Thomam*, e che giudizio dare si deva di un opinione, che da un Cardinale, che per l'Eminenza della Dottrina meritò quella della Porpora, e non solo chiamata, mà all'articolo 7. provata irragionevole. Fra tanto sappia che è certissima sentenza di tutti i veri Teologi, che è valido il Battesimo dato a i Fanciulli anco contro la volontà, e consenso de Genitori. In prova di ciò basterebbe

 l'at-

l'atteſtatione di uno de migliori Teologi del noſtro tempo il P. Martino de Eſparza della Compagnia di Gicsù, che alla queſtione 45. ad 3. *de ſubiecto Baptiſmi* così ſcrive. *Certum eſt filios parvulos hæreticorum aliorumque quorumlibet, ſiquidem baptizentur nihilquè deſit eorum, quæ requiruntur ex parte Baptizantis, validè baptizari, ut cumque parentes renitantur. Quia dum filij ſunt parvuli proprius eorum conſenſus non requiritur, conſenſus vero aliorum numquam requiritur ad valorem, & effectum Sacramenti; ſufficit enim ſola Divina voluntas volens miſericorditer ſubvenire indigentiæ parvuli, & nolens ea tenus dependere a voluntate cuiusquam alterius, preterquam miniſtri ſui applicantis inſtrumentum inſtitutum ab ipſo Deo.*

Ma per maggiore capacità del Sig. Avverſario mi par bene di avvertirlo, che quando nelle materie Teologiche ſono uniformi le opinioni di S. Tommaſo, e di Scoto, per eſſere ſtati queſti due de maggiori lumi della Scolaſtica Diſciplina, da neſſuno ſi mette in dubbio eſſere veriſſima la Sentenza in cui concordano; havendo dunque ambi inſegnato, eſſere valido il Batteſimo dato a i fanciulli incapaci dell'uſo della ragione, & inſegnandolo oggi tutti quei grandi Huomini, che alla loro Dottrina ſi gloriano di ſottoſcriverſi, non conſentono le leggi della prudenza, che i Giovani da queſto ſentimento ſi allontanino, tanto più che anco i Teologi fuori delle dette Scuole eſiſtenti ſenza replica alcuna tutti, non eccettuandone pure uno, oggi affermano il medeſimo.

Che ſe ne deſideraſſe egli qualche poſitiva ragione, gli dirò, che Il Sacro Concilio Fiorentino nel Decreto di Eugenio definiſce perfezionarſi, e farſi

va-

validi i Sacramenti con la materia, forma, & intenzione del Miniſtro, *Hæc omnia Sacramenta tribus perficiuntur, videlicèt, rebus tanquam materia, verbis tanquam forma, & perſona Miniſtri conferentis Sacramentum cum intentione faciendi, quod facit Eccleſia*. La qual definizione non ſarebbe vera, ſe ſi ricercaſſe per la validità del Batteſimo de Bambini anco il conſenſo de Genitori. Gli dirò che Innocenzio III. c. *Maiores de Baptiſmo, & eius effectu* eſpreſſamente dice, non deſiderarſi conſenſo alcuno per la validità del Batteſimo per la parte de Bambini, *originale peccatum quod ſine conſenſu contrahitur, ſinè conſenſu per vim remittitur Sacramenti*. Il qual teſto diede motivo al detto Gobat di ſoggiugnere nel trattato ſecondo al numero 292. *Parvulis non eſt neceſſarius conſenſus mortalium, adeoquè validè baptizaretur parvulus, licet in toto orbe eſſet ipſe ſolus cum Miniſtro, & Patre invito*. Gli dirò che ſe per detta validità ſi richiedeſſe il conſenſo de Genitori, per eſſere egli una coſa iſteſſa con quello de figliuoli, ſi contradirebbe a S. Agoſtino, che nell'Epiſtola 57. ad Dardanum ſcrive. *Iniuriam facit humanis ſenſibus, qui putat Infantes, ſcire quid circa ipſos agatur in baptiſmo, aut præbere aſſenſum ſanctificationis*, anzi ſarebbe un pericolare di accoſtarſi alla dannata credenza di Lutero, che inſegna i bambini fare l'atto di fede, e preſtare il conſenſo, quando ſi battezzano, perche potrebbe argomentarſi così: Il volere, e conſenſo de Bambini è il medeſimo di quello de Genitori: I Genitori lo devono dare, e lo danno nel battezzarſi i bambini, dunque nel batteſimo de bambini deve darſi, e ſi dà il conſenſo de i medeſimi. Potrei qui addurre le autorità di tutti i Teologi, ma me ne aſtengo, perche col ſolo aprire

gli

gli occhi ſopra i loro eruditi volumi, che trattano del Batteſimo, tanto i Scolaſtici, che i Morali vanno tutti uniformi in aſſerire, e confeſſare la validità di queſto Sacramento anco dato contro la volontà de' Genitori. Vegganſi il Suarez, il Valenza, il Layman, il Leſſio, il Tamburino, & appreſſo queſti, come appreſſo Aleſſandro Sperello al nu. 36. della deciſione prima, par. 1. troverà citati i loro nomi, & addotte diffuſamente le loro inſuperabili ragioni; fra le quali non voglio tacere, eſſere efficaciſſima quella, che ſarebbe temerità il dire, che battezzando i bambini de Genitori Cattolici, contro la volontà de Genitori, o quelli di una madre fedele contradicendo il Padre, che è infedele, il batteſimo non fuſſe valido; e pure ſecondo i fondamenti del noſtro Giovane Avverſario anco queſti ſono in poteſtà de Genitori, e principalmente del Padre, & il loro volere è il volere paterno; e sì come queſto contradice a ricevere il Sagramento, ſeguirebbe, doverſi dire, che contradica perciò anco il volere del bambino, poſta la qual contradizione non è valido il Batteſimo. Se dunque il ſuo tanto decantato Aſſioma *velle filij eſt, velle Patris*, a cui non può pregiudicare la legge Evangelica, per eſſere di ragione naturale, non fa, che quel Batteſimo ſia invalido, come potrà ciò fare nel caſo, che ſi dia il medeſimo Sacramento a' bambini degl'Infedeli contro la volontà de Genitori? Anzi è certiſſimo, che i bambini dopo il Settennio non eſcono dalla Patria poteſtà, & in conſeguenza ſe in vigore di queſta il loro volere è quello de i Genitori, non acconſentendo queſti, non ſi batteżzerebbe validamente un bambino di otto, o dieci anni, che del Batteſimo faceſſe in-

ſtanza;

ſtanza; il che non ha mai ſognato chi non ha vacillato ne i Sacratiſſimi Dogmi di noſtra Fede. Dunque la Patria poteſtà non fà che il *velle Patris* ſia in tal forma *velle filij*, che ſe quello repugna, anco queſto repugni, e perciò il diſſenſo de Genitori non toglie la validità del Batteſimo.

Non hanno biſogno anco i meno, che mediocremente intendenti delle materie Teologiche, e legali, che io ſpieghi con lunghezza di diſcorſo, che ſenſo habbia il detto Aſſioma *Velle Patris eſt velle filij*, perche ſanno beniſſimo, che nè in ſenſo identico, nè inmorale, e politico ſi verifica aſſolutamente, ma fa queſto ſolo ſignificato, che havendo il Padre per legge naturale, e Divina il dritto ſopra del figliuolo, è obbligato a tenerne eſatta cura, e quando ſi tratta di coſe al bambino favorevoli, è valido ogni atto, che in nome, & a pro del figlio fà il Padre, perche ne i favori la volontà del figlio è interpretativamente quella del Padre; ma nelle coſe pregiudiciali al bene del medeſimo figlio non ha luogo il detto aſſioma, perchè non s' nterpreta, nè ſi preſume, che il figlio ſe haveſſe propria volontà, voleſſe in quelle ciò, che vuole irragionevolmente il Padre, onde ſanno anco i boccali di Montelupo, che ſe il Padre iniquamente acconſente in coſa di grave, è puro pregiudizio al bambino, queſto non è obligato à ſoggiacervi. Mi dica un poco il Sig. Avverſario, ſe in vigore di Legato, o di un Teſtamento è laſciato al bambino un groſſo capitale, un' eredità, ò altro benefizio, & il Padre beſtialmente giri il capo, e dica di non lo volere, reſta perciò renunziato quel benefizio? ſvaniſce per il figlio quella favorevole diſpoſizione? Se un Padre vuol' ammazzare il bambino, e

così

così andare all' Inferno, s' intende, che tale anco sia il volere del bambino, e perciò si danni co'l Padre? Nò. Dunque come è il volere del figlio volere del Padre? E sù fondamenti di questa sorte si fabbricano dottrine cotanto nuove. Compatisco la Gioventù dello Scrittore, e della Scrittura; ammiro solo, che à carte 18. al verso *ex iam firmatis* si spacci tal' assioma per detto di S. Tommaso, che mai lo sognò.

Mà come si può soffrire, che il Tonelli dica, che sia lecito dare a i predetti Bambini contro voglia de' Genitori il battesimo? piano. Il Tonelli non parla così. Leggetelo a carte 62. nu. 10. concl. 2. e troverete queste parole. *Cui rationis tanquam fundamento nititur communior, & magis recepta sententia docens, quod filij Infidelium contra Parentum voluntatem ante usum rationis non possunt licite baptizari* leggetelo a carte 90. nu. 4. concl. 6. e troverete: *Hic obiter adnotandum censeo, quod quamvis pluries dictum sit, filios Infidelium rationis usu carentes non posse baptizari invitis Parentibus &c.* Si dichiara d'havere detto più volte che non è lecito; Come gli ascrivete voi dunque il contrario? Ma nella conclusione sesta dal numero 19. fino all'ultimo egli insegna essere lecito un tal battesimo. Non dice questo, ma riferisce l' opinione di Scoto, e di altri diciotto Dottori, con le ragioni portate dall'Vniversità di Praga, & afferma, che attese dette ragioni, & autorità la suddetta sentenza non manca della sua probabilità, *Sententia quæ docet infidelium filios posse invitis parentibus baptizari, sua probabilitate non caret*, e ne rende subito la ragione. *habet enim validas rationes intrinsecas, ut ex dicendis constabit, & extrinseca DD. auctoritate fulcitur.* Il referire una sentenza, dopo di essersi dichiarato,

che

che egli non la seguita, non pareva, che meritasse così focose invettive, come sono quelle che si leggono nel vostro Consiglio, in cui contentatevi, che io vi dica, che il darvi a credere d'haver voi atterrate tutte le ragioni, come fate *a carte* 21. con queste parole, *supradictæ rationes per ipsum allatæ, & per nos penitus transfossæ &c.* e con quell'altre, *Respondetur omnino incongruas esse, debilissimas, & contra omne ius naturale, ut iam patet ex dictis*, potrà sembrare a i Dotti una di quelle imprese trasoniche, con cui si vantava colui d'havere fatto uno sfregio in faccia al Sole, e con un fendente havere divisa per mezzo la Luna; credo però che habbiate così parlato, su la speranza di poterle un giorno atterrare, quando co'l benefizio dell'età, e di più studiosa applicazione ve ne sarete forse reso capace. Sarà però fra tanto consiglio assai migliore, l'informarvi meglio della condizione de i detti Dottori, e vi sarà detto, che furono tutti huomini di gran pietà, e dottrina, a i quali per tanto non mancò ne cognizione di ciò, che insegnarono, ne amore alla Giustizia, che venerarono; e posso accertarvi, che *Scoto* fù huomo di santissimi costumi, e di letteratura così sublime, che ingegni elevatissimi con gran fatica ne intendono la profondità della dottrina, e che io, e voi ci potremmo recare a grande honore, se tornando esso al Mondo, potessimo portarli i libri. Contentiamoci per tanto di studiare le sue opere, ma guardiamoci dal fare da Censori di chi a noi è di tanto Superiore.

Considerate bene la ragione di *S. Tomaso* portata nella sua 2. 2. *alla quæst.* 10. *a* 12. consiste tutta in questo, che sono i bambini non ancor capaci dell' uso di ragione come parte de Genitori, ò come rob-

ba

ba da loro posseduta; e si come sarebbe ingiustizia staccare da i loro corpi una parte, ò levar loro la robba contro il proprio consenso, così non si può alcuno servire de i detti bambini, ne levarli da i Genitori senza commettere ingiustizia; E perchè battezzati senza loro consenso, e non dovendosi lasciare fedeli esposti all'infedeltà, sarebbe necessario levargli, e così si commetterebbe ingiustizia, perciò conchiude benissimo il Santo, che non si devono battezzare. Questa rag ione tanto prova non doversi loro dare il Battesimo, quanto suppone che non possano levarsi poi a i Genitori senza ingiustizia, dal che ne segue che, come dice il dotto *Lidesma to. 1. part. 4. quest. 9. art. 10. §. secunda propositio*, non è per sua natura, *ne ex obiecto* illecito il battezzargli, ma solo per accidente, ciò è per la circostanza della separazione necessaria, che non si può giustamente fare; E questo è quel che dicono quei Teologi, che chiamano probabile l'opinione scotistica, ciò è, che speculativamente è considerata l'azione di battezzargli secondo la propria natura, è non solo probabile, ma verissima; ma considerata in riguardo delle circostanze si dell'ingiusta separazione, come di altri inconvenienti, che possono seguirne non è lecito ridurla alla pratica, si come è verissimo, che si deve ne i giorni delle feste andare alla Messa; ma se in qualche circostanza fosse ciò per portare gravi danni al prossimo, per ragione di questa non sarebbe lecito l' andarvi.

Dal che ne segue, che se si darà caso, che cessi la circostanza della detta separazione ingiusta, sarà lecito, il battezzare i bambini suddetti contro la volontà de i Genitori anco in atto pratico, che per ciò è verissima

fima, e communiffima la fentenza portata dal *Tonelli*, e feguitata da innumerabili Teologi, che i bambini pazzi a nativitate, i moribondi, & i figliuoli delli fchiavi fi devono battezzare anco repugnando i Genitori infedeli, perchè ne i pazzi, e moribondi fuddetti ceffa la detta circoftanza, non effendovi neceffità di separargli, ne correndofi pericolo, che declinino nell'infedeltà, che fono i due motivi, che effendoci, rendono illecito il battefimo loro, & i figlioli delli Schiavi Infedeli potendofi lecitamente feparare da i loro Genitori da chi è Padrone degli uni, e degli altri, e così battezzandogli dopo la feparazione lecitamente fatta, non fi commette forte alcuna di ingiuftizi . Ne hà fondamento alcuno in *S. Tomafo* l' Affioma Suddetto *velle filij eft*, *velle Patris*, perche il S. non ha mai infegnato, che il Battefimo de' Figliuoli fia valido in vigore della volontà, che per loro preftino i Genitori, ma bensì per quello che per loro dà la S. Chiefa; *Pueri nondum habentes ufum rationis, quafi in Vtero Matris Ecclefiæ conftituti non per fe ipfos, fed per actum Ecclefiæ falutem fufcipiunt*. Anzi che fi battezzino validamente, e con frutto i figliuoli degli Infedeli, rimanendo quefti nella loro Infedeltà, e contradicendo, è chiariffima fentenza del medefimo S. Dottore, che per effa cita *S. Agoftino Epift. 23. tom. 2. ad Bonifacium*. Ecco le fue precife parole: *Dicendùm, quod ficut Auguftinus fcribens Bonifacio dicit, in Ecclefia Salvatoris paruuli per alios credunt, ficut ex aliјs, quæ in baptifmo remittuntur peccata traxerunt. Nec impeditur eorum falus, fi parentes fint infideles, quia, ficut Auguftinus dicit, eidem Bonifacio fcribens, offeruntur parvuli ad percipiendam fpiritualem gratiam, non tam ab eis, quorum geftantur Manibus,*

quam-

quamvis & ab ipsis, si & ipsi boni fideles sunt, quam ab universa societate Sanctorum, atque fidelium. Ab omnibus namque offerri recte intelliguntur, quibus placet quod offeruntur, & quorum charitate ad communionem Sancti Spiritus adiunguntur. Così senza mutarne una sillaba favella nella sua *terza parte art. 9. ad 1. & ad 2. della questione* 68. nel qual testo si notino tre cose, cioè, che non nella volontà de Genitori, ma in quella della Chiesa si battezzano i bambini: che loro giova all'eterna salute il Battesimo, ancor che non siano offerti da i Genitori, che rimangano infedeli; e che da tutti sono legittimamente offerti al Battesimo; ciò è, ne casi, che questo fare si possa senza ingiustizia, come sono i pocho fà accennati. Hor veda il Sig. Avversario, se egli hà preso bene la mente di *S. Tomaso* quando ha preteso di havere con la sua autorità, e dottrina provato il suo assunto.

Gli altri articoli, cioè, che chiedendo detti bambini alcuno Cattolico de gli Ascendenti consanguinei in concorrenza della Madre infedele, che repugna, si devano quelli battezzare; sì come, che si possa, e deva dare la Tutela a persone fedeli, quando restano i bambini infedeli privi dell'uno, e dell'altro Genitore, mi paiano così bene sostenuti dal *Tonelli*, e tanto fiaccamente impugnati dal Sig. Avversario, che non giudico necessario perdere il tempo in dire sopra di essi parola.

Non posso gia, ne devo lasciare di pregarlo, che dove si tratta di materie Teologiche, habbia in avvenire la bontà, di non ingerirsi con tanta fiducia del suo ingegno, ma se ne rapporti a i Preti di tal disciplina, perche non fa buon sentire quello, che in più di un luogo del suo Consiglio, & in particu-

lare

lare à carte 37. dice della noſtra fede: *Nam cùm (ut diximus ſupra) fides noſtra, ex quo ſupernaturalis exiſtit, non ſit hominibus demonſtrabilis, ut poſſit intellectus ad ipſam amplectedam convinci &c.* perche ſi come quel famoſo Pittore dell'antichità udì di buon genio la critica, che ſopra le ſcarpe della ſua Pittura faceva un intendente di quel meſtiero, ma quando volſe paſſare a cenſurare ciò, che non era di ſua profeſſione lo ſgridò, con dire, *Ne ſutor ultra crepidam*, così potrebbe egli forſe eſſere rimproverato di troppo ardire in queſto caſo.

Sono i Miſterij di noſtra Fede oſcuri, e perciò indemonſtrabili; ma ad' abbracciare la loro credenza è l' Intelletto humano indotto dall' evidenza, che ha dell' obligo di credergli, la quale da i Teologi evidenza di credibilità s' addomanda; onde quantunque evidentemente non ſi conoſcano le coſe credute, come la Santiſs. Trinità, l' Incarnazione del Verbo &c. ha però la Fede Cattolica evidenti argomenti, che convincono, & obligano l' Intelletto ad abbracciare i ſuoi oſcuri miſterj, così inſegna *S. Tomaſo* 2. 2. *q.* 1. *art.* 4. *ad* 2. con queſte parole *Ea quæ ſubſunt fidei, dupliciter conſiderari poſſunt. Vno modo in ſpeciali, & ſic non poſſunt eſſe ſimul viſa, & credita, ſicut dictum eſt. Alio modo in generali, ſcilicet ſub communi ratione credibilis; & ſic ſunt viſa ab eo, qui credit. Non enim crederet, niſi videret, ea eſſe credenda, vel propter evidentiam ſignorum, vel propter aliquid huiuſmodi*; & è così certo, che habbia la noſtra Fede queſta evidenza, che il *Suarez alla diſputa* 4. *de fide ſect.* 3. dice, che neſſun Cattolico ne puol dubitare, e perciò fin' adeſſo neſſun Teologo ha portato ſentimento contrario. Che ſe alcuno ne bramaſſe qualche altra teſti-

 mo-

monianza, prenda quella dello Spirito Santo nel Salmo 92. *testimonia tua credibilia facta sunt nimis*. il senso del qual testo non può cadere in quella credibilità, che fosse meno che evidente; perche la parola *nimis* significa nelle Divine Scritture il sommo in quel genere, secondo che insegna il *P. Martino Esparza all' articolo 2. della questione 17. de virtutibus theologicis*, che fra l' altre ragioni teologiche porta questa. Chiunque crede per fede Divina, è impossibile, che mai receda da quella, e non pecchi, & perciò la Fede Divina ha uno stato invariabile, & indefettibile: hor è certo, che non potrebbe havere un tale stato, se non presupponesse l' evidenza dell'obligo, che ha l' huomo di credere, perche se non ci fosse l' evidenza di tale obligo, ci sarebbe la sola probabilità, la quale non necessitando l'Intelletto all' assenso, potrebbe questo liberamente sospendersi, e così non havuta tal cognizione, non si peccherebbe a non credere gli articoli della Fede, essendo dottrina infallibile, che nessuno può peccare, senza conoscere l' obbligo, che hà all' opposta parte; Dunque ha la Fede nostra l' evidenza di quest' obligo di credere; Dunque l' intelletto è convinto ad abbracciarla. E chi non dirà essere evidenti argomenti, che ci obligano ad abbracciare la nostra Fede tanti morti resuscitati da Cristo, e da i suoi servi? tante Profezie loro esattissimamente verificate? tanta uniformità di Popoli, e Nazioni in credere cose, che sono al senso contrarissime, come l' annegazione di se medesimo, l' amore degl' inimici, e tante superiori alla naturale ragione, come Dio trino & uno, Verbo incarnato, Verginità e Maternità insieme, efficacia di Grazia e libertà di Arbitrio? Vna Dottrina

così

così sublime, e così Santa, che non hà minimo neo da potersi rispondere? Chi altri, che Dio, poteva proporci cose simili, operare tali prodigij, insegnare cose tanto sublimi, e tanto sante? onde *Riccardo di S. Vittore nel lib. 1. de Trinitate* al *capitolo* 2. esclama. *Domine, si error est, quem credimus, à te decepti sumus; ijs enim signis Doctrina hæc confirmata est, quæ nisi à te fieri non potuerunt.* Nell' istesso sentimento parla *S. Tomaso 1. contr. gent. c. 6.* affermando chiarissimamente l' evidenza, che ci obliga ad abbracciare gli oscuri Misterj di nostra Fede; *Hæc autem tàm mirabilis Mundi conversio ad fidem Christianam indicium certissimum est præteritorum signorum, ut ea ulteriùs iterari necesse non sit, cum in suo effectu appareant evidenter. Esset autem omnibus signis mirabilius, si ad credendum, tàm ardua, & ad operandum tam difficilia, & ad sperandum tàm alta, Mundus absquè mirabilibus signis inductus fuisset à simplicibus, & ignobilibus hominibus.* Dove è da riflettere, che allude il Santo à quel Dilemma, con cui insuperabilmente strinse gli increduli il *P. S. Agostino* nel *capo* 5. *del libro* 22. *de Civitate Dei* verso il fine, & è questo: ò voi confessate i Miracoli di nostra Fede, ò gli negate. Se gli confessate, dunque ella è da Dio, che non può ne ingannare, nè essere ingannato; Dunque ella è necessariamente vera, e santa, e come tale la dovete abbracciare: Se negate i Miracoli, dunque confessate, che senza miracoli s' è indotto il mondo, cioè, tanti huomini di condizione in ogni genere cospicua, e di intendimento sublime ad acconsentire al detto di Persone povere, semplici, e dozzinali, come furono gli Apostoli, e credere cose sommamente ardue, & in se stesse impercettibili; ad operare cose

sommamente difficili, & à sperare cose superanti l'humana capacità, e tenerle per vere con tanta fermezza, che hanno millioni di loro dato robba, honore, e vita, più tosto che abbandonare una tal Fede: Questo è di tutti i miracoli il massimo, dunque miracolosamente, e perciò da Dio ci è stata data questa Fede; dunque è evidente, che voi dovete abbracciarla. Ma perche sò, che nessuno fra gli eruditi di ciò può dubitare, tralascio di soggiugnere di vantaggio.

Del resto, il sapersi dalla Santa Chiesa, che *Scoto*, il *Tonelli*, e tanti altri dottissimi huomini sì antichi, come moderni habbino insegnato, & insegnino come certa la validità del Battesimo, e lecito il conferirlo à i bambini degli Infedeli contro il consenso de i Genitori, e non havere ella mai reclamato contro la detta sentenza, ma solo con le Bolle, e Decreti citati dal Sig. Avversario havere ingiunta la pratica dell' opinione di S. *Tomaso*, non doveva risvegliare in un Giovane quello stupore, che in buon linguaggio, è un rimprovero alla medesima S. Chiesa di troppa connivenza con quei Dottori, quasi che ella difetti ò inaccortezza per conoscere, ò in risoluzione per gastigare la loro loquacità meritevole di gravissime pene, & indurlo à dire à carte 24. *Propter quod non ordinarius in me concitatur stupor, quod nostra Sanctissima Mater Ecclesia, illis cum gravissimis pœnis nimia loquacitate exuberans non obturet os*. Più convenevole ad un modesto, e prudente spirito era, il credere, che se la S. Chiesa non ha mai ripresi, ma venera con sommo rispetto gli Autori, e la loro Dottrina in tal guisa, che *Innocenzio XI. di* Santa Memoria nel suo Decreto *del dì 2. Marzo* 1679. co-

man-

manda in virtù di S. Obedienza, ciò è ſotto pena di peccato mortale, che neſſuno ardiſca in qual ſi ſia modo, & occaſione cenſurare, biaſimare, ò intaccare con improperij le opinioni controverſe fra i Cattolici, ſopra le quali per anco la Chieſa non ha definito, *Idem Sanctiſſimus in virtute Sanctæ obedientiæ præcipit, ut tam in libris imprimendis, ac manuſcriptis, quam in theſibus, Diſputationibus, ac Prædicationibus careant ab omni cenſura, & nota, nec non à quibuſcumque convicijs contra eas propoſitiones, quæ adhuc inter Catholicos hinc inde controvertuntur, donec à S. Sede recognitæ, ſuper ijſdem propoſitionibus iudicium proferatur.* Se ella non ha mai fatto motivo contro la d. opinione, e ſuoi Autori, e difenſori, ſegno è, che non è ella, come lui ardiſce chiamarla, falſiſſima, & inſopportabile; onde ſarà da ſtimarſi gran pazienza, e bontà della medeſima, ſe contro il citato Decreto havendo egli così aſpramente parlato non ſolo della Dottrina, ma de i ſuoi Autori, ſi comporterà, che ſia il ſuo conſiglio letto senza ripurgarlo dalle invettive, delle quali è ripieno.

Sanno tutti, & a chi non lo sà, lo diranno le ſue Opere meritevoli di ogni applauſo, che il *Tonelli* fù huomo di ſingolare Pietà, e così verſato nelle materie Teologiche Morali, che fù come l'Oracolo de' noſtri tempi ragionevolmente venerato, e ſeguitato ne' ſuoi conſigli da tutti, e nella perdita, che pochi meſi ſono ne fece la noſtra Firenze, furono così abondevoli le lacrime, che univerſalmente ne verſarono per compaſsione con gli huomini da bene i letterati, che non sò, se da un ſecolo in quà di alcun altro ſia mai ſtata con tanto ſentimento compianta la morte; onde fà pregiudizio a ſe medeſimo chi ardiſce tac-

ciarlo di ignorante, di audace, e di poco giusto. Il *Graziano* parimente s'apre così largo campo con la sua Dottrina alla difesa di quanto contro di lui viene proferito, che non ha di bisogno di chi, per ribattere i colpi, gli faccia scudo.

Ha ben bisogno di grande aiuto, e Divino, & humano la nostra fiacchezza, per esimersi da un pericolo non ordinario di dare in uno di quei scogli, dove andarono miseramente a rompere, e feccero deplorabil' naufragio i più cospicui, e ben corredati legni, che nel Mare dell'umana Scienza facessero vela; perche à parlarvi con tutta schiettezza, se si ammettesse quel vostro *Velle filij, est velle Parentum* in senso, come voi lo prendete così stretto, che anco quanto alle spirituali ordinazioni altro non voglia, se non quel che vuole il Padre; e che repugnando questo al Battesimo, anco il figlio s'intende repugnante, e perciò invalidamente lo riceva, e così senza alcun' frutto, io non sò come si salverebbe quell'articolo di Fede, che ha definito la Santa Chiesa, che si tenghino, e si adorino per Santi, e fiori de Martiri quei bambini, che la barbara crudeltà di Erode fece à dispetto delle Madri cadere svenati vittime del suo sacrilego furore; Repugnavano à quella morte i Genitori, e se il *Velle filij*, *est velle Parentum*, erano, in vostra sentenza, repugnanti a quella anco la volontà de i bambini: Or' è certo, che se contro sua volontà è uno ucciso, questo non è martirio, il quale richiede la volontà di morire per Christo ò formale, ò interpretativa; sì che non haverebbono quei bambini, come dissenzienti nella volontà de i Genitori, ricevuta del Martirio la Palma, & il frutto. Che se, come dovete, mi dite, che lo ricevero-

verono; ne dedurrò; Dunque contro la volontà di Genitori si riceve da i bambini un Battesimo, che è quello del sangue; E perche validamente, e con frutto, non si riceverà quello dell'Acqua? Se ivi non ha luogo l'Assioma *Velle filij, est velle Patris*, ad impedire gli effetti della Grazia, perche l'haverà nel Battesimo dell'acqua? Vi dò tempo fino al dì del Giudizio à pensare alla disparità. Fra tanto vi esorto, à non interpretare à vostro talento le Divine Scritture, se non volete ingannarvi, come pare, che habbiate fatto *a carte* 8. nel dare al *Testo di S. Luca* quella, che vi hà indotto à dire *Deus vult hominem à sua tantùm præcisa, ac propria voluntate gubernandum*; perche se intenderete bene quel *tantum*, e quel *præcisa* scuoprirete, sotto coteste herbe star nascosta velenosissima vipera da voi innocentemente non osservata. I Precetti della S. Chiesa dunque, che à tante cose spirituali ci obligano, & il Decalogo medesimo, con cui nel nostro operare Iddio ci governa, non s'hanno dá attendere? Habbiamo à fare dunque solo il nostro preciso volere? E se questo è di ordine meramente naturale, come ci condurrà a i beni sopranaturali? Il prendere poi il *Bue*, & il *Cavallo* mentovati da *S. Tomaso* in tal significazione, che vogliate, come stà scritto *a carte* 18., conchiudere, che la somiglianza del bambino deva correre con essi in tutto, e per tutto, non può, ne deve ammettersi, perche il Padrone può lecitamente ammazzare il Bue, & il Cavallo; dunque potrà dirsi, che possa uccidere corporalmente anco il figliolo? E se non può uccidergli il corpo, vietandolo la legge di

 Na-

Natura, vorrete, che possa con il suo dissenso al Battesimo, quando stà il Bambino moribondo, uccidergli l'Anima? *Nonne Anima plus est quam Corpus*? Negherà dunque la legge naturale al Padre a prò del figlio la facoltà di privarlo d'una vita temporale, e gli concederà, che lo privi dell' eterna?

F I N E.

HO scorso con diligente attenzione quanto si contiene nella presente Apologia, e il tutto ho riconosciuto di sana, e soda Dottrina Cattolica, e fondato su le vere Dottrine de SS. Padri; & in fede mano propia.

Luigi Marzi Medici
Can. Let. di S. Teolog.

LEtta, e considerata con attenzione la sopradetta Scrittura, mi sono infinitamente rallegrato, che l'erudito, e pio Scrittore abbia validamente represso l'ardire di chi inconsideratamente aveva publicata una opinione nuova, e sì contraria al pio sentimento di tutti i maggiori Teologi, che però richiesto della sola soscrizione, volentierissimo l'hò fatto, & in fede

Francesco Maria Arrighi
Canonico Fiorentino.

HO letto con attenzione la presente Apologia, e l'hò riconosciuta di sana, e soda Dottrina Cattolica, & appoggiata alle vere, e da me riscontrate Dottrine de SS. Padri, & in fede mano propria &c.

Federigo Giannetti Can.
di S. Loren. Dot. Teolog. &c.

Io

IO D. *Placido Sergiuliani Celestino* Lettore di Sacra Teologia ho letto il precedente discorso Apologetico, e conoscendolo conforme alla fondata, e vera Dottrina de Santi Padri, e Teologi; Di propria mano l'ho sottoscritto.

IO D. *Francesco Giusti* Professore di Sacra Teologia nella Religione Celestina avendo letto la presente Apologia confesso essere ben' fondata secondo i principij della nostra Fede, secondo la ragione divina, & humana, e corroborata con dottrine valide di Autori classici, e di primo grido, & in fede mano propria.

COn estrema mia soddisfazione hò letto il presente Discorso Apologetico per essere dichiarativo della soscrizione fatta da me sotto li 19. Novembre del 1696., ove intesi, e intendo approvare quello, che contiene il Consulto del Sig. *Cevoli* in quello, che insegna S. *Tomaso* mio Angelico Maestro ancora ne Quolibeti *Quodlibeto* 2. *art.* 7. cioè chè *validè, sed non licitè, baptizentur Infidelium filij ipsis Parentibus invitis ante rationis usum*. Tanto pratica S. Chiesa, e tanto determinano i Decreti Pontificij. Così mi soscrivo per mera verità, e reprovo ciò, che è reprobabile in detto Consulto, come qui nell'Apologetico presente fondatamente si riprova, e di propria mano mi sono sottoscritto questo dì 9. Febbraro 1697.

Io Fra Raffaelo Badij Domenicano, e Maest. e Consult. del S. Vf. di Firenze.

Sì

SI come ſtimai ſempre vera, e infallibile la ſentenza dell' Angelico Dottore *S. Tomaſo*, che *licitè* non ſi poſſono battezzare i figli dell' Infedeli *ipſis invitis*, così contrariſſimo ſtimo ſia alla verità, e alli Dogmi della S. Chieſa Cattolica l'aſſerire, che il Sacramento del S. Batteſimo conferito a' medeſimi fanciulli *ante uſum Rationis invitis Parentibus* ſia invalido. E perciò dichiaro adeſſo il mio ſentimento con eſpreſſione, che in altra mia ſottoſcrizzione alla Scrittura del Sig. Dot. *Cevoli*, non inteſi mai comprovare, ò confermare con mio ſoſcritto, che invalido fuſſe il detto Sacramento. Anzi di piu aſſeriſco, che le Dottrine addotte nella preſente Scrittura in riſpoſta à quella del detto Dottore non ſono repugnanti alla verità probabile, che è, che ſi poſſino battezzare anco *licitè* i Fanciulli &c. Ne tampoco le Dottrine, che s' adducono nella preſente detta Scrittura, ſtimo repugnanti alla Chieſa Cattolica. In fede.

Io Fra Giacomo Spenditorio
Reggente in S. Maria Novella.

HO letta con attenzione la Dottrina contenuta nel Conſulto fatto in riſpoſta del Sig. *Ceuoli*, dove non hò conoſciuta, ne trovata coſa contraria alla noſtra S. Fede, ò à Santi Padri, ò alla Dottrina di *S. Tomaſo*; e però la ſtimo degna, che ſia data alla luce, e di mia mano propria mi ſoſcrivo &c.

Fra Iacopo Falconetti Domenicano
Profeſſore di Sagra Teolog.

Ho

HO letta con somma sodisfazione la Scrittura Apologetica in risposta della Scrittura fatta dal Sig. *Cevoli*, dove non solo non hò trovato cosa contraria alla S. Fede, o a Santi Padri, ma anzi conforme alla Dottrina dell' Angelico Maestro S. *Tomaso*; in fede di cui di propria mano mi soscrivo.

Io F. Tommaso Maria Pasqui
Lettore di Teolog. in S. M. Novella.

IO F. *Leopoldo Masi* Professore di Sacra Teologia, e Teologo dell'Vniversità di Fiorenza Servita, avendo attentamente letta la presente Apologia, confesso essere ragioni vivissime, convincenti, e Cattoliche contro di quello, che rappresenta l'Avversario, & in fede mano propria &c.

HO letto con attentione questo scritto Apologetico al Consulto del Sig. *Cevoli*, & hò ammirata la sodezza della Dottrina in elso contenta, senza che habbi inciampato in alcun ombra di cosa repugnante alla S. Chiesa, a Sacre Sritture, ò a SS. Padri; in fede di che sia degna della pubblica luce, di mano propria mi soscrivo.

Fra Gio: Bartolomeo di Giesù
Carm. Scalso Let. di Filosof., e Teol. &c.

Ho

HO letto con accurata diligenza la rispofta Apologetica al consulto del Sig. Avvocato *Cevoli*, & havendola riscontrata in tutte le sue parti appoggiata a Dottrine solidissime de i SS. Padri, ne repugnante ad i dogmi della nostra Santa Fede Cattolica, Aderisco poter ella publicarsi & in fede Mano propria &c.

Fra Cammillo Landi Agostiniano
Professor di Sac. Teolog. &c.

HO letto con somma sodisfazione la presente Apologia al Consulto del Sig. *Cevoli*, e perche la riconosco ben considerata, e appoggiata a sane Dottrine, la stimo degna della publica luce.

Fra Pietro Petrochi Reg. di S.Croce.

IO Fra *Cherubino di Bibbiena* Minore osservante Teologo del *Serenissimo Gran Duca di Toscana* approvo con applauso la sopradetta Apologia, nella quale si difende con sodezza la verità, & sensi de i Dottori più fondati, e Cattolici.

Io

IO infrascritto hò letto il prudente Discorso, e lo stimo fondato ne i principij della nostra S. Fede, della Sagra Teologia, nella ragione Divina, & humana, e corroborato con ottime Dottrine di Autori classici, e di primo grido nelle materie Teologiche, speculative, e Morali, In fede mì sottoscrivo di propria mano.

Giacomo Massi della Comp. di Giesù.

ALl'istesso soprascritto parere mi sottoscrivo ancor io infrascritto, venerando la memoria del dotto Savio, & erudito Sig. Dottore *Tonelli* di pia memoria.

Sebastiano Pennoni della Comp. di Giesù.

HO letto con somma attenzione; e con non dissimile sodisfazione la presente Apologia al Consulto del Sig. Avvocato *Cevoli*, e riconosciutala in tutte le sue parti appoggiata a vere, e sode Dottrine, non che alle più pie opinioni de' Santi Padri, e de Sacri Dottori, l'applaudo per degnissima della publica luce. In fede &c.

D. Michele Barbi C. R.
Prof. di S. T. mano p.

Per

PEr ordine dell'Illuſtriſs. e Reverendiſs. Monſig. *Giuſeppe Alnolfini* Vic. Gener. dell'Eminentiſs. Sig. *Cardinale Buonviſi Veſcovo di Lucca*, ho attentamente letto il preſente diſcorſo Apologetico del Molto Reverendo Sig. *Gio: Battiſta Calici* Sacerdote Fiorentino, e non ſolo non vi hò ritrovato coſa alcuna repugnante a i dogmi della Fede, o contro i Sacri Canoni, o Decreti Pontificj, o buoni coſtumi; Ma con ſommo mio contento ho veduto con ſodi fondamenti di ottime Dottrine, & autorità di Santi Padri reſpinta quell'opinione, quale gia ſecoli ſono *receſſerat ab Aula* e relegata *in inſulam ſilentij*, come contraria alla Pietà, e ſalute dell'anime, onde per me giudico poterſi mandare in luce per eternarne la memoria.

Fra Agoſtino Garzoni
Domenic. Maeſtro di S. Teolog.

IM-

IMPRIMATVR.

Ioſeph Arnulphini Vic. Gen.

Maurus Laurentius Berti
Pro Illuſtriſs. Offitio Iuriſdictionis